



**COMUNE DI OSILO**

**REGOLAMENTO  
IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO  
E PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 30 del 12.05.2016

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Ambito e scopo del Regolamento	Pag. 4
Art. 2	Classificazione del Comune	Pag. 4
Art. 3	Categorie delle località	Pag. 4
Art. 4	Il servizio delle pubbliche affissioni	Pag. 4
Art. 5	Gestione del servizio	Pag. 4
Art. 6	Limitazioni e divieti	Pag. 4
Art. 7	Modalità di effettuazione	Pag. 5
Art. 8	Il Funzionario Responsabile	Pag. 5

CAPO II  
PIANO GENERALE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 9	Oggetto	Pag. 5
Art.10	Tipologia degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni	Pag. 5
Art.11	Quantità degli impianti pubblicitari	Pag. 5
Art.12	Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni	Pag. 6
Art.13	Il Piano Generale degli impianti	Pag. 6
Art.14	Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni	Pag. 6
Art.15	Impianti privati per affissioni dirette	Pag. 6
Art.16	Spazi o impianti per le affissioni su beni privati	Pag. 6
Art.17	Pubblicità effettuata su spazi idee comunali	Pag. 7

CAPO III  
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art.18	Presupposto dell'imposta	Pag. 7
Art.19	Soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta	Pag. 7
Art.20	Autorizzazione	Pag. 7
Art.21	Domanda e documentazione	Pag. 8
Art.22	Procedura di rilascio di autorizzazioni	Pag. 8
Art.23	Modalità di applicazione dell'imposta	Pag. 9
Art.24	Determinazione e calcolo dell'imposta	Pag. 10
Art.25	Pagamento dell'imposta	Pag. 10
Art.26	Tariffe	Pag. 11
Art.27	Maggiorazioni dell'imposta	Pag. 11
Art.28	Riduzioni dell'imposta	Pag. 11
Art.29	Esenzioni dell'imposta	Pag. 11
Art.30	Rettifica e accertamento d'ufficio	Pag. 12
Art.31	Decadenza dell'autorizzazione	Pag. 12
Art.32	Revoca dell'autorizzazione	Pag. 12
Art.33	Rimborsi	Pag. 13

#### CAPO IV

##### SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 34	Oggetto delle pubbliche affissioni	Pag. 13
Art. 35	Soggetto passivo	Pag. 13
Art. 36	Modalità per le pubbliche affissioni	Pag. 13
Art. 37	Tariffe	Pag. 14
Art. 38	Riduzioni del diritto	Pag. 14
Art. 39	Pagamento del diritto	Pag. 14
Art. 40	Esenzioni dal diritto	Pag. 14

#### CAPO V

##### DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 41	Sanzioni tributarie e interessi	Pag. 15
Art. 42	Vigilanza	Pag. 15
Art. 43	Sanzioni amministrative	Pag. 15
Art. 44	Contenzioso	Pag. 15

#### CAPO VI

##### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45	Norme finali	Pag. 16
Art. 46	Entrata in vigore	Pag. 16
Art. 47	Abrogazioni	Pag. 16

Allegato A – Importi delle tariffe per il servizio di Pubblicità e Pubbliche Affissioni

<b>CAPO I</b> <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>
---

**Art.1 - Ambito e scopo del Regolamento**

Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della gestione del relativo servizio, contenuta nel Decreto legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e s.m.i., stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art.3, comma 3, del Decreto legislativo precisato.

Agli effetti del presente regolamento si intende:

- per "imposta": l'imposta comunale sulla pubblicità
- per "diritto": diritto sulle pubbliche affissioni di cui al D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507.

**Art.2 - Classificazione del comune**

Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Osilo, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs n.507/1993, è da considerarsi appartenente alla V Classe, in base alla popolazione residente al 31.12.1991 (penultimo anno precedente a quello di approvazione del D.Lgs n. 507/1993) in quanto la popolazione residente era inferiore a n. 10.000 abitanti.

Si precisa che tale condizione è confermata alla data del 31.12.2015.

**Art.3 - Categorie delle località'**

Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Osilo comprende la sola categoria normale (pertanto, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 507/1993) non sono previste alcune categorie speciali.

**Art.4 - Il servizio delle pubbliche affissioni**

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali commerciali prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio delle attività economiche.

**Art. 5 - Gestione del servizio**

Il servizio per l'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale.

Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune.

La disciplina generale del diritto delle pubbliche affissioni è stabilita dal D.Lgs. 15.11.1993 n.507 e s.m.i. e modificazioni.

**Art. 6 Limitazioni e divieti**

E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 22,00 alle ore 9,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 (nei giorni feriali e prefestivi) e in tutto l'arco della giornata nei giorni festivi.

E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici pubblici.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante il lancio di volantini o oggetti va veicoli o velivoli.  
E' vietata l'affissione degli annunci mortuari.

#### **Art.7 - Modalità di effettuazione**

Nel territorio del Comune di Osilo, la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari, gli impianti e i siti di propaganda e pubblicità, definiti ed individuati dal Comune medesimo. E' vietata, al di fuori delle ubicazioni previste dall'amministrazione, l'installazione di qualsiasi forma pubblicitaria sui muri perimetrali dei fabbricati, sui muri di cinta o recinzioni in genere, sulle cancellate e sulle aree private, visibili da vie e spazi pubblici.

#### **Art. 8 - Il Funzionario Responsabile**

Attualmente il Comune di Osilo non dispone di un servizio per la gestione diretta del servizio di Pubblicità e Pubbliche affissioni.

Il presente servizio viene gestito dagli uffici amministrativi e finanziari del Comune.

*L'attività delle pubbliche affissioni realizzata per conto del comune viene effettuata autonomamente mentre quella promossa dai privati viene realizzata direttamente dagli stessi, previa domanda presso gli uffici comunali. (\*)*

Nel caso di gestione diretta e ai sensi dell'art.11 del D.Lgs n. 507/1993, la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, deve designare un Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Entro la data del mese di Novembre di ogni anno deve trasmettere all'amministrazione una relazione periodica sulle attività svolte nell'anno precedente, con particolare riferimento sui risultati conseguiti, sul fronte della lotta all'evasione e con la proposizione delle eventuali iniziative utili per il miglioramento del pubblico servizio.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al concessionario.

*(\*) articolo modificato dal Consiglio comunale in seduta del 12.05.2016.*

<b>CAPO II</b> <b>PIANO GENERALE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>
--

#### **Art.9 - Oggetto**

I seguenti articoli disciplinano nell'ambito del territorio comunale le modalità per l'installazione degli impianti pubblicitari e per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale con le relative condizioni.

#### **Art.10 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari**

Nel territorio comunale è consentita esclusivamente l'installazione di mezzi pubblicitari conformi alle tipologie di cui all'art. 47 del Regolamento di esecuzione del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, con le prescrizioni, le limitazioni e i vincoli ivi indicati nonché con quelli contenuti nel presente Regolamento.

#### **Art.11 – Quantità degli impianti pubblicitari**

Gli impianti pubblicitari sono solo quelli regolarmente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi delle licenze e delle attività economiche in genere.

#### **Art.12 – La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni**

La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni non può comunque essere inferiore a mq. 12 per ogni 1000 abitanti residenti nel territorio del comune alla data del 31.12.2015, pari a 3118 abitanti.

Per il comune di Osilo, essa viene pertanto determinata in misura non inferiore a mq. 36, corrispondente a circa 51 fogli del formato 70 x 100.

La superficie indicata al precedente capoverso deve essere annualmente adeguata con deliberazione della Giunta Comunale in rapporto alla variazione del numero degli abitanti. Tale misura potrà subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse.

#### **Art.13 – Il Piano Generale degli impianti**

La Giunta Comunale adotterà, su proposta dell'Ufficio comunale competente, in attuazione del disposto normativo di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 507/93, il Piano generale degli impianti pubblicitari.

Nel predetto Piano dovrà essere indicata la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prove di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Nella superficie di cui sopra non sono comprese le insegne di esercizio, le preinsegne, le vetrine, le targhe collocate sui luoghi e pertinenze in cui si esercita l'attività pubblicizzata, le forme di pubblicità temporanea, la pubblicità sui cantieri, nonché la pubblicità sui veicoli privati.

#### **Art.14 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni**

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per l'80% alle affissioni di natura commerciale.

La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli o associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

#### **Art.15 – Impianti privati per affissioni dirette**

Il Comune attribuisce a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, nei limiti della quantità e tipologia stabiliti nel presente Regolamento.

I soggetti privati di cui al precedente capoverso assolvono il loro obbligo tributario per l'esecuzione di affissioni dirette mediante il pagamento dell'imposta sulla pubblicità. La distribuzione sul territorio di detti impianti è quella prevista nel Piano Generale degli impianti.

Le modalità di installazione sono quelle di cui all'art.20 e seguenti del presente Regolamento.

#### **Art.16 – Spazi o impianti per le affissioni su beni privati**

Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari. Gli assiti,

gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale per le Pubbliche affissioni, fatte salve le eventuali esigenze delle attività di cantiere. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

#### **Art.17 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali**

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

<b>CAPO III</b> <b>Imposta Comunale sulla Pubblicità</b>
---

#### **Art.18 – Presupposto dell'imposta**

Il presupposto dell'imposta è l'adozione di varie forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da luoghi percepibile.

Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

Con il Regolamento il Comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni o divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

Le tariffe si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Le tariffe dell'imposta e del diritto e previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate dalla Giunta Comunale.

#### **Art.19 – Soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta**

Il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale messaggio pubblicitario viene diffuso.

Il soggetto che è direttamente responsabile di ciò che produce, vende o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta comunale.

#### **Art. 20 - Autorizzazione**

È fatto divieto di installare alcun impianto pubblicitario prima di aver ottenuto la prescritta autorizzazione. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

- pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
- pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;
- pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine con scritte e targhe apposte su veicoli privati o in forma sonora.

In ogni caso le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano la materia. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di edilizia, decoro cittadino, polizia urbana, pubblica sicurezza.

### **Art. 21 – Domanda e documentazione**

Per ottenere l'autorizzazione prevista dal precedente art.20, gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale diretta al responsabile competente al rilascio dell'autorizzazione stessa.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata o svolta;
- b) via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione o trasformazione della pubblicità;
- c) ragione sociale e sede legale della ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Alla domanda devono essere allegati:

- documentazione fotografica dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, le sue caratteristiche i materiali impiegati, la sua posizione in relazione all'edificio specifico e all'ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte
- documentazione tecnica dalla quale risultino un prospetto e una sezione quotati tali da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime e l'aspetto stesso in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene ad interessare
- relazione tecnica illustrativa in riferimento a quanto sopra disposto contenente anche le caratteristiche tecniche relative ai colori ed all'eventuale illuminazione del mezzo pubblicitario.
- nulla osta del proprietario dell'immobile o del terreno su cui dovrà essere installata la pubblicità.

Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività.

Copia dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa all'ufficio tributi ai fini del controllo dei tributi relativi.

Per quanto non previsto al presente regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con i richiedenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, nei modi e nei termini di legge. L'Ufficio competente a curare l'istruttoria provvederà a richiedere il nulla osta dell'ente proprietario delle strade, non appartenenti al Comune di Osilo, quando i mezzi pubblicitari sono collocati in maniera tale da essere visibili dalle suddette strade e, ove necessario, il provvedimento di specifica competenza della Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici; o della Soprintendenza Archeologica; o della Regione Sardegna; o Ente subdelegato per gli immobili o le aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 490/99, nonché dei rispettivi Enti di tutela per altre aree protette.

La procedura di cui sopra dovrà seguirsi anche per ogni singola modificazione che si intenda apportare all'impianto pubblicitario già autorizzato.

### **Art. 22 - Procedura per il rilascio di autorizzazioni**

L'autorizzazione per la posa in opera dell'impianto, che viene rilasciata entro il termine previsto dalla normativa vigente, decorrente dalla presentazione della domanda, ha durata triennale.

L'autorizzazione in argomento è rinnovabile a richiesta dell'interessato, con istanza da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.

Le pratiche saranno sottoposte all'esame istruttorio, da parte dell'Ufficio competente. Sarà comunicato all'interessato l'accoglimento o il diniego al rilascio dell'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Il termine di cui al 1° comma è interrotto nel caso in cui si debba invitare il richiedente a produrre la documentazione mancante, necessaria per l'espletamento dell'iter istruttorio.

### **Art.23 - Modalità di applicazione dell'imposta**

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superficie inferiore a 0,5 mq.

A tale superficie occupata corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le seguenti fattispecie:

#### **a). art. 12 Pubblicità ordinaria**

- comma 1 - pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai commi successivi;
- comma 3 - pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

#### **b) art. 13 - Pubblicità effettuata con veicoli**

- comma 1 - pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo;

#### **c) - art. 14 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**

- comma 1 - pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi.
- comma 3 - stessa pubblicità di cui al punto precedente, effettuata per conto proprio dall'impresa. (Art. 9, comma 1, D.Lgs. 507/93)

Per le altre fattispecie l'imposta è dovuta come segue:

#### **a. art. 14 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**

- comma 4 - pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti: l'imposta è applicata per giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;

#### **b. - art. 15 Pubblicità varia**

- comma 1 - pubblicità con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze: l'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione con la tariffa per la pubblicità ordinaria, senza l'applicazione delle maggiorazioni per grande formato;
- comma 2 - per la pubblicità effettuata da striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini : l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;

- comma 3 - pubblicità con palloni frenati e simili: l'imposta è dovuta con le modalità di cui al punto precedente e con tariffe pari alla metà di quelle previste per la pubblicità di cui al medesimo punto.
- comma 4 - pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito;
- comma 5 - pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione; per punto di pubblicità si intendono anche macchine in movimento.

Per pubblicità che abbiano durata pari o inferiore a tre mesi, l'imposta dovuta per ogni mese o frazione è applicata con tariffa pari ad un decimo di quella prevista per le seguenti fattispecie:

- a) pubblicità di cui al comma 1 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 2, del decreto);
- b) pubblicità di cui al comma 1 punto c) del presente articolo (art. 14, comma 2, del decreto).

Scontano una tariffa pari alla metà di quella prevista per le singole fattispecie, i seguenti tipi di pubblicità: a) pubblicità di cui all'art 14, comma 1, del decreto se effettuata per conto proprio dall'impresa, (art. 14, comma 3, del decreto)

b) pubblicità di cui all'art. 14, comma 4, del decreto, di durata superiore a 30 giorni, a decorrere dal trentunesimo giorno.

#### **Art. 24 Determinazione e calcolo dell'imposta (Art. 7 del D.Lgs. 507/93)**

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Per i mezzi pubblicitari, compresi gli impianti destinati alle affissioni dirette

a) bifacciali - l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità.

b) polifacciali- l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

#### **Art.25 - Pagamento dell'imposta**

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli art. 12, comma 1 e 3 (insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altri mezzo non previsto dai succ.artt.), art. 13 (pubblicità effettuata con veicoli) e art.14, commi 1 e 3, del Decreto legislativo n. 507/93, per l'anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della Tesoreria del Comune di Osilo (IBAN IT43Z0101517203000070076081), con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 450,00 (v. art.9, comma 4 D.Lgs n.507/1993).

#### **Art. 26 - Tariffe**

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge con deliberazione della Giunta Comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

#### **Art.27 – Maggiorazioni di imposta**

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base (art. 7, comma 6, del decreto).

##### *Maggiorazioni relative al tipo di pubblicità*

La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del decreto (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata (art. 7, comma 7, del decreto).

La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio (art. 13, comma 3, del decreto).

##### *Maggiorazioni relative alle dimensioni*

La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per:

a) pubblicità di cui all'art. 12 del decreto: comma 1 - insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, etc.

b) pubblicità di cui all'art. 12 del decreto: comma 3 - affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture (art. 12, comma 4, del decreto).

c) pubblicità effettuata con veicoli di cui all'art. 13, comma 1, del decreto, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli (art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto).

La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% per superfici superiori a mq. 8,5 per:

a) pubblicità di cui al comma 4 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 4, del decreto).

b) pubblicità di cui al comma 4 punto b) del presente articolo (art. 13, comma 1 secondo periodo, del decreto).

#### **Art. 28 - Riduzioni d'imposta**

La tariffa di imposta è ridotta al 90% (\*) nei seguenti casi:

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

(\*) *articolo modificato dal Consiglio Comunale in seduta del 12.05.2016.*

#### **Art.29 - Esenzioni dall'imposta**

Sono esenti dall'imposta:

- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad

eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- le insegne, targhe e simili esposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.

#### **Art.30 – Rettifica e accertamento d'ufficio**

Il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestati o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 D.lgs. 472/97.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta. Gli stessi devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, la descrizione del mezzo pubblicitario, le sue dimensioni, nonché la località di installazione, l'imposta applicata e relativa delibera.

Gli avvisi di accertamento devono contenere altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, nonché dell'organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento delle somme iscritte nell'avviso.

#### **Art.31 - Decadenza della autorizzazione**

L'autorizzazione decadrà nei seguenti casi:

- mancata installazione dell'impianto, nel termine di gg 90 dalla data del rilascio (prorogabile di ulteriori 90 gg su richiesta motivata dell'interessato);
- cessazione dell'attività pubblicizzata;
- scadenza del termine triennale di validità, in caso di mancato rinnovo.

#### **Art.32 - Revoca dell'autorizzazione**

Il Comune potrà, in qualsiasi momento, revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse senza che il titolare della stessa abbia diritto a rimborsi.

Tale revoca potrà avvenire anche a seguito di contrasto tra le caratteristiche degli impianti installati e le previsioni di piani, progetti e regolamenti adottati dal Comune.

Ulteriore ipotesi di revoca dell'autorizzazione è quella prevista dal successivo art. 45, 2° comma.

Si procede alla revoca dell'autorizzazione, infine, anche in caso di morosità, relativamente al pagamento del canone di concessione del suolo pubblico e/o dell'imposta sulla pubblicità.

### **Art.33- Rimborsi**

Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune, provvede alla liquidazione del rimborso – se dovuto - nel termine di novanta giorni.

## CAPO IV

### Servizio delle pubbliche affissioni

### **Art.34 – Oggetto delle pubbliche affissioni**

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Le condizioni necessarie per l'istituzione del servizio e la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni sono stabilite all'art.18 del D.Lgs n. 507/1993.

### **Art.35 – Soggetto passivo**

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

### **Art. 36 - Modalità per le Pubbliche Affissioni**

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione (richiesta), che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili nel comune o in una o più frazioni deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

#### **Art.37 – Tariffe**

Le tariffe sul diritto delle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità, nella misura risultante dalle tariffe stabilite con delibera n 48 del 23/04/2007 della Giunta Comunale, a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo, Allegato A.

#### **Art.38 – Riduzioni del diritto**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta a metà:

- a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi in cui è prevista la gratuità ai sensi dell'art.21 del D.lgs n. 507/1993;
- b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) Per i manifesti relativi alle attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di Enti Pubblici territoriali;
- d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti relativi patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza,

#### **Art.39 – Pagamento del diritto**

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art.24 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

È consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

#### **Art.40 - Esenzioni dal diritto**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio,
- b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni alle liste di leva, alla chiamata e al richiamo alle armi;
- c) I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza,
- e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali e amministrative;
- f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

- g) I manifesti concernenti corsi scolastici e/o professionali gratuiti, regolarmente autorizzati da enti pubblici.

<b>CAPO V</b> <b>DISPOSIZIONI COMUNI</b>
---

**Art. 41 - Sanzioni tributarie e interessi**

Per le violazioni concernenti la relativa tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 23 del D.Lgs 507/1993 e D.Lgs 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e loro successive modificazioni.

**Art.42 - Vigilanza**

Il comune è tenuto a vigilare a mezzo degli Istruttori di Polizia Comunale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981, n. 689 e dal D.Lgs 30.4.1992, n.285.

**Art. 43 - Sanzioni amministrative**

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione prevista dall'art. 24 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale. Facendone menzione nel medesimo verbale, viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità di cui all'art. 10 del D.Lgs. 507/93.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

**Art. 44 - Contenzioso**

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992 n° 546.

<b>CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI</b>
---

**Art.45 - Norme finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto legislativo n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutta la normativa specifica vigente in materia.

**Art.46 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo al conseguimento dell'esecutività.

In sede di prima applicazione le delibere relative alle tariffe, alla classificazione ed al regolamento, hanno decorrenza dal 1° Maggio 2016.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente atto "Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni – Criteri per la determinazione delle tariffe".

**Art.47 – Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'imposta pubblicità e affissioni.

Allegato A – pag.16

## ALLEGATO A

### IMPORTI DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

#### PUBBLICITA' ORDINARIA (Art.12, comma 1 – D.Lgs n.50/1993)

Publicità ordinaria per superficie fino a mq. 5.50	Importo	Maggiorazione se luminosa o illuminata
ogni mese per una durata non superiore a tre mesi	€ 1,14	€ 2,28
per anno solare	€ 11,36	€ 22,72

Publicità ordinaria per superficie compresa tra mq. 5.50 e mq. 8.50	Importo	Maggiorazione se luminosa o illuminata
ogni mese per una durata non superiore a tre mesi	€ 1,70	€ 3,40
per anno solare	€ 17,04	€ 34,08

Publicità ordinaria per superficie superiore a mq. 8.50	Importo	Maggiorazione se luminosa o illuminata
ogni mese per una durata non superiore a tre mesi	€ 2,28	€ 4,56
per anno solare	€ 22,72	€ 45,44

#### TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA SUI VEICOLI

		Maggiorazione se luminosa o illuminata
Per autoveicoli con porta superiore a 3.000 Kg	€ 74,36	€ 148,72
Per autoveicoli con porta inferiore a 3.000 Kg	€ 49,57	€ 99,14
Per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	€ 24,78	€ 49,56

Publicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato.

Per ogni mq di superficie:

#### ALL'INTERNO

##### 1) Publicità normale

ogni mese per una durata non superiore a tre mesi	€ 1,14
per anno solare	€ 11,36

##### 2) Publicità luminosa o illuminata

ogni mese per una durata non superiore a tre mesi	€ 2,27
per anno solare	€ 22,72

## ALL'ESTERNO

1) Pubblicità normale per superficie fino a mq. 5.50

### **Normale**

ogni mese per una durata non superiore a tre mesi	€ 1,14
per anno solare	€ 11,36

### **Luminosa**

ogni mese per una durata non superiore a tre mesi	€ 2,27
per anno solare	€ 22,72

2) Pubblicità normale per superficie compresa tra mq. 5.50 e mq 8.50

### **Normale**

ogni mese per una durata non superiore a tre mesi	€ 1,70
per anno solare	€ 17,04

### **Luminosa**

ogni mese per una durata non superiore a tre mesi	€ 2,84
per anno solare	€ 28,41

3) Pubblicità normale per superficie superiore a mq. 8.50

### **Normale**

ogni mese per una durata non superiore a tre mesi	€ 2,27
per anno solare	€ 22,72

### **Luminosa**

ogni mese per una durata non superiore a tre mesi	€ 3,41
per anno solare	€ 34,09

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni mq di superficie.

### **PER CONTO ALTRUI**

ogni mese per una durata non superiore a tre mesi	€ 3,31
per anno solare	€ 33,05

### **PER CONTO PROPRIO**

ogni mese per una durata non superiore a tre mesi	1,65
per anno solare	€ 16,53

Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione.

tariffa normale giornaliera – per i primi 30 giorni	€ 2,07
- tariffa normale giornaliera – periodo successivo ai 30 giorni	€ 1,03

### **PUBBLICITA' VARIA**

Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato

per ogni periodo di 15 giorni o frazione	€ 8,28
--	--------

Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito

per ogni giorno o frazione	€ 2,07
----------------------------	--------

Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità

per ogni giorno o frazione	€ 6,20
----------------------------	--------

### **DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

	PER I PRIMI 10 GIORNI	SUCCESSIVI 5 GIORNI
MANIFESTI 70X100	€ 1.03	€ 0.31

- 1) La tariffa si applica su ciascun foglio formato 70 x 100;
- 2) Sulle commissioni di manifesti inferiori a 50 fogli si applica sulla tariffa base la maggiorazione del 50%;